



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2901

DEL 11/08/2026

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 958 DEL 20/03/2026 AVENTE AD
OGGETTO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE
DI MEDICO DI MEDICINA GENERALE- ASSISTENZA PRIMARIA A CICLO DI SCELTA E
DISPOSIZIONI PER LA SOSTITUZIONE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Rettifica determinazione nr. 958 del 20/03/2026 avente ad oggetto il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale di Medico di Medicina Generale- Assistenza Primaria a ciclo di Scelta e disposizioni per la sostituzione.

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, la Dott.ssa Cantagallo Marilea, Dirigente della struttura semplice UOS Gestione Sanitari Convenzionati giusta deliberazione n° 333 del 27/02/2024, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale nr. 958 del 20/03/2026 è stata disposta la sospensione dal rapporto convenzionale ai sensi dell'[omissis] ACN/MMG vigente, dal 17/02/2026 al 21/09/2026 della Dott.ssa [omissis] convenzionata con l'ASL Pescara con incarico a tempo indeterminato di Medico di Medicina Generale per l'attività di Assistenza primaria a ciclo di scelta in servizio presso l'ambito territoriale di Montesilvano;

-con medesima determinazione nr. 958 del 20/03/2026 si è dato atto che la Dott.ssa [omissis], per il periodo dal 17/02/2026 al 21/09/2026 è sostituita dal Dott. Dei Rocini Cristian, medico di Assistenza Primaria a ciclo di scelta nell'ambito territoriale di Montesilvano, ai sensi dell' art. 36 comma 9 e 10 ACN/MMG vigente;

Accertato che:

-dai riscontri istruttori e della documentazione prodotta dalla Dott.ssa, per mero errore materiale nella determinazione sopracitata, è stato indicato quale periodo di sospensione [omissis] la decorrenza dal 17/02/2026 al 21/09/2026 anziché dal 17/02/2026 al 15/07/2026;

- il periodo dal 17/02/2026 al 15/07/2026 rientra nella sospensione ai sensi dell' art. 22 [omissis], secondo quanto previsto dall' art. 36, commi 9 e 10 anche in sede di disposizioni relative alla liquidazione dei compensi per il medico sostituto;

Considerato che:

-con successiva nota pec del 13/07/2026 la Dott.ssa [omissis] chiede di poter usufruire nel periodo decorrente dal 17/07/2026 al 05/10/2026, l'applicazione dell' art. 22 [omissis] ACN/MMG vigente proponendo l'utilizzo delle [omissis] con la possibilità di sospensione totale dal rapporto di convenzione sino al rientro a pieno regime in data 05/10/2026;

Richiamati:

- l'art. 22 [omissis] ACN/MMG/2026, che testualmente recita [omissis];

-l'art. 22 [omissis]ACN/MMG/2026 che recita *[[“il medico di medicina generale ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall’ attività convenzionale per periodi non superiori a 18 mesi*

nell' arco di cinque anni nei seguenti casi;

a) allattamento o assistenza neonati entro i primi 12 mesi di vita;

b) adozione o affido di minore nei primi 12 mesi di vita;

c) assistenza a familiari, anche temporaneamente conviventi, con inabilità totale e titolari di indennità di accompagnamento;”]]

- l'articolo 36, commi 9 e 10, ACN/MMG vigente prevede che il compenso spettante al medico che effettua sostituzione per attività a ciclo di scelta è pari al 70% del compenso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera A, punto I, del ridetto ACN ed è corrisposto interamente per i mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; maggiorato del 20% per i mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo; ridotto del 20% per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Al titolare viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti. Al sostituto spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato 6 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all'Allegato 8 ed integrata (ADI) di cui all'Allegato 9, eseguite nel corso della sostituzione. Per i primi 30 (trenta) giorni di sostituzione continuativa, per l'attività a ciclo di scelta, l'Azienda corrisponde i compensi al medico titolare, il quale provvede ad erogare al sostituto quanto dovuto nel rispetto della normativa fiscale; dal trentunesimo giorno l'Azienda corrisponde i suddetti compensi pro-quota, direttamente al sostituto e al titolare;

Considerato che:

-la determinazione nr. 958 del 20/03/2026 contiene un errore materiale nell' individuazione del corretto periodo di [omissis];

-la Dott.ssa [omissis], con nota pec del 13/07/2026, ha chiesto di poter usufruire del diritto [omissis] ACN/MMG vigente, al fine di [omissis];

-l'art. 22, [omissis];

-l'art. 22, [omissis], il diritto alla sospensione parziale dell'attività convenzionale, sicché la richiesta della Dott.ssa [omissis] può essere accolta nei limiti della sospensione parziale dell'attività convenzionale, anche nella misura del 100% della sostituzione dell'attività a ciclo di scelta, restando ferma la titolarità dell'incarico in capo alla Dott.ssa, come dalla stessa comunicato all'Azienda ai sensi del comma [omissis] con nota pec del 13/07/2026;

-la richiesta della Dott.ssa [omissis], così riqualificata in termini di sospensione parziale, risulta pienamente in linea con le disposizioni convenzionali e con le finalità di tutela della [omissis];

Il Dirigente Dott.ssa Marilea Cantagallo

- visto il D.Lgs n. 502/92;
- visto il D.Lgs n. 165/01;
- preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento dottoressa Marilea Cantagallo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/90;

DETERMINA

1. Di rettificare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate ed approvate, la determinazione nr. 958 del 20/03/2026 in relazione al corretto periodo di sospensione [omissis] ACN/MMG vigente, dall'attività convenzionale [omissis], decorrente dal 17/02/2026 al 15/07/2026, nonché all' applicazione dell'art. 36 comma 9, 10 ACN/MMG 2026 ai fini della remunerazione del compenso per sostituzione al Dott. Dei Rocini Cristian, medico di Assistenza Primaria a ciclo di Scelta in Montesilvano;
2. Di accogliere, [omissis], per il periodo dal 16/07/2026, giorno immediatamente successivo alla cessazione della sospensione [omissis] di cui al punto 1, al fine di evitare soluzione di continuità nella sostituzione, al 05/10/2026, nella misura del 100% (cento per cento) della sostituzione dell'attività a ciclo di scelta, come formalmente comunicato dalla Dott.ssa all'Azienda con nota pec del 13/07/2026, ai sensi del comma [omissis], fermo restando che la titolarità dell'incarico convenzionale permane in capo alla Dott.ssa [omissis], con effettivo rientro a pieno regime in convenzione alla data del 06/10/2026;
3. Di liquidare ai sensi e per gli effetti dell' art. 36 comma 9 e 10 ACN/MMG vigente ,i compensi spettanti ai sostituti nella misura del 70%, precisando che, ai sensi dell'art. 36, comma 10, ACN/MMG vigente, per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa (dal 17/02/2026 al 18/03/2026) l'Azienda corrisponde i compensi alla Dott.ssa [omissis], che provvede ad erogarli al sostituto, mentre dal trentunesimo giorno (19/03/2026) l'Azienda corrisponde i compensi pro-quota direttamente al sostituto e alla titolare, come segue;
-Dott. Dei Rocini Cristian per il periodo dal 19/03/2026 e sino al 05/10/2026;
- di liquidare al titolare la restante parte dei compensi mensili dovuti;
4. Di Trasmettere copia del presente provvedimento all'UOS Gestione Sanitari Convenzionati per gli ulteriori conseguenti adempimenti e per formale notifica agli interessati;
5. Di Dare Atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione n. 705 del 28/06/2012, è immediatamente esecutivo;
6. Di Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 L. n. 32/2009.
7. Di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022 decorsi i termini di pubblicazione di cui alla Legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

UOS GESTIONE SANITARI CONVENZIONATI

L'Istruttore	Il Direttore
Annalisa Palmitesta	Marilea Cantagallo
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0702010101 Anno : 2026

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/08/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
